

TI_GERICHTE 12.2003.210 vom 14. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.210

FR: TI_GERICHTE 12.2003.210 du 14 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 12.2003.210 del 14 marzo 2005

Regeste

società in nome collettivo - divieto di concorrenza

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.03.2005 12.2003.210

società in nome collettivo - divieto di concorrenza

Incarto n. 12.2003.210 Lugano 14 marzo 2005 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2003.00053 della Pretura del distretto di Bellinzona-promossa con petizione 22 marzo 2003 da AO 1 rappr. da RA 2 contro AP 1 rappr. da RA 1 con cui l'attrice ha chiesto che fosse accertata la validità della clausola di divieto di concorrenza contenuta nella convenzione 30 settembre 1996 e la sua scadenza per il 4 agosto 2008, che fosse accertata la violazione della stessa da parte del convenuto e che quest'ultimo fosse condannato a risarcirle fr. 10'500.- oltre interessi, riservata la sua facoltà di far valere il danno futuro con azione separata; domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 novembre 2003 ha parzialmente accolto, accertando che la clausola di divieto di concorrenza era limitata geograficamente al Bellinzonese e temporalmente dal 4 agosto 2002 al 31 dicembre 2003 nonché stabilendo che il convenuto l'aveva violata ed era tenuto a rifondere alla controparte fr. 4'070.- più interessi, riservata la facoltà di quest'ultima di far valere il danno futuro con azione separata; appellante il convenuto con atto di appello 3 dicembre 2003, corredato di una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre l'attrice con osservazioni 3 gennaio 2004 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con convenzione 30 settembre 1996 (doc. B) AP 1, _____, _____ e _____ hanno deciso di costituire una società in nome collettivo, poi iscritta a RC con la ragione sociale di AO 1 con sede a Bellinzona, ed avente quale scopo la prestazione di servizi, in particolare il trasporto con veicoli di persone. Nella convenzione è stato tra l'altro previsto, alla clausola n. 5, che ad ogni socio sarebbe stato vietato di esercitare la professione di tassametrista in tutto il Ticino per un periodo di 6 anni nel caso avesse dovuto lasciare la società o nel caso fosse stato espulso dalla stessa per motivi gravi. 2. Nel corso del 2000 nella società in nome collettivo sono intervenute alcune modifiche, ritenuto che, nel mese di aprile, _____ è subentrato a _____ e, il 3 settembre, AP 1 ha ceduto la sua partecipazione a _____, uscendo dalla società il 16 novembre, così che in definitiva la stessa risultava ora essere iscritta a RC con il nome di AO 1. AP 1 ha nondimeno continuato a lavorare con la società, in qualità di collaboratore

esterno, fino al 4 agosto 2002, dopodiché ha dato inizio ad un'attività quale tassista, dapprima assieme a un certo _____ e poi, dall'agosto 2003, in proprio. 3. Con la petizione in rassegna, avversata da AP 1, la società AO 1 ha chiesto che fosse accertata la validità della clausola di divieto di concorrenza inserita nella convenzione di cui al doc. B e la sua scadenza per il 4 agosto 2008, che fosse accertata la violazione della stessa da parte del convenuto e che quest'ultimo fosse condannato a risarcirle fr. 10'500.- oltre interessi, somma corrispondente al danno da lei asseritamente subito sino ad allora, riservata in ogni caso la sua facoltà di far valere il danno futuro con azione separata. 4. Con la sentenza qui impugnata il Pretore, premessa l'applicazione degli art. 340 segg. CO, ha sostanzialmente accolto le richieste fatte valere con la petizione, limitando però la validità della clausola litigiosa, geograficamente, al solo Bellinzonese e, temporalmente, dal 4 agosto 2002 al 31 dicembre 2003, ed ammettendo la pretesa di risarcimento danni unicamente per fr. 4'070.- più interessi. 5. Con l'appello che qui ci occupa, corredato di una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, il convenuto, ormai sessantaseienne, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. A suo giudizio, la clausola di divieto di concorrenza era nulla ai sensi degli art. 19, 20 CO e 27 cpv. 2 CC, siccome gravemente lesiva del suo diritto alla libertà economica; una sua limitazione geografica o soprattutto temporale, così come decisa dal Pretore sulla base delle norme relative al contratto di lavoro, in realtà inapplicabili, non poteva dunque entrare in linea di conto, non essendo per altro risultato che quella sarebbe stata l'ipotetica volontà delle parti: la prima limitazione, oltre ad essere di difficile attuazione pratica, era in ogni caso eccessivamente lesiva, e lo stesso discorso valeva anche per la seconda, tanto più che lo scopo perseguito dalla clausola in questione, quello di garantire l'ammortamento e l'incremento dell'investimento finanziario, era già stato raggiunto al momento in cui egli aveva lasciato alla società, e il termine triennale di validità di una clausola del genere, che secondo il Pretore non avrebbe potuto essere superato, giungeva in realtà a scadenza già nel settembre 2003; ad ogni buon conto l'attrice aveva rinunciato tacitamente a prevalersi del divieto di concorrenza nella misura in cui gli aveva permesso di lavorare per lei con lo statuto di collaboratore esterno. Quanto alla pretesa di risarcimento danni, la stessa era a sua volta infondata, in quanto l'attrice non era stata in grado di dimostrare il nesso di causalità tra la violazione del divieto di concorrenza e il presunto danno patito, né l'effettiva entità del suo pregiudizio. 6. Delle osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei prossimi considerandi. 7. Il primo punto da chiarire è sapere se la clausola di divieto di concorrenza contenuta nella convenzione di cui al doc. B sia valida, se la stessa possa essere ridimensionata come deciso dal Pretore oppure ancora non sia decaduta per altri motivi. 7.1 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la base legale della clausola di divieto di concorrenza qui in esame non va ricercata negli art. 340 segg. CO, la stessa non essendo stata conclusa nell'ambito di un contratto di lavoro, bensì nell'art. 561 CO, disposizione in base alla quale nel ramo del commercio della società in nome collettivo, un socio non può senza il consenso degli altri, fare operazioni per conto proprio o per conto di terzi, né prender parte ad un'altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomodante o come socio di una società a garanzia limitata. La dottrina ha in effetti avuto modo di stabilire che il divieto di concorrenza previsto da questa norma può essere ristretto o ampliato contrattualmente, così da estendersi -come nel caso di specie- anche per il periodo successivo all'uscita del socio dalla società (Handschin , Basler Kommentar, 2. ed., N. 6 ad art. 561 CO; Von Steiger , Gesellschaftsrecht, SPR VIII/1, Basilea e Stoccarda 1976, p. 510; Meier-Hayoz/Forstmoser , Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. ed., Berna

2004, § 13 N. 58). 7.2 Per essere valido, questo divieto di concorrenza, di per sé ammissibile, dev'essere rispettoso dell'ordinamento giuridico, in particolare non deve limitare in modo eccessivo la libertà economica del socio ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 CC, ciò che sarà il caso se egli in tal modo non si espone all'arbitrio degli altri soci, non sopprime la sua libertà economica oppure non la limita in misura tale che le basi della sua esistenza economica siano messe in pericolo (DTF 123 III 337). La clausola contraria all'art. 27 cpv. 2 CC dovrà essere dichiarata nulla ai sensi degli art. 19 e 20 CO, oppure, come postulato dalla dottrina più recente sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 107 II 216) e ammesso dallo stesso convenuto (appello p. 10), potrà essere ricondotta dal giudice entro i limiti del lecito (Siegwart , Zürcher Kommentar, N. 31 ad art. 561 CO con rif.; Amstutz , Basler Kommentar, 2. ed., N. 18 ad art. 818 CO; Hartmann , Berner Kommentar, N. 5a ad art. 561 CO; Handschin , op. cit., ibidem; Von Steiger , op. cit. ibidem; Meier-Hayoz/Forstmoser , op. cit., ibidem; cfr. pure Bucher , Personnes physiques et protection de la personnalité, 3. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1995, n. 448 segg.).

7.2.1 Nel caso concreto non occorrerebbe nemmeno esaminare se il ridimensionamento della clausola ad opera del Pretore sia ammissibile o meno, visto e considerato che la stessa, anche nella sua formulazione originale, non era in ogni caso eccessiva alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale, che, al di fuori del contratto di lavoro e in caso in cui le parti si trovano su di un piede di parità, ritiene in effetti lecita una clausola di divieto di concorrenza illimitata nel tempo e/o nello spazio (DTF 25 II 877, 27 II 114, 40 II 471, 51 II 440), oppure ancora con un'estensione temporale e territoriale più ampia di quella qui in discussione (DTF 17 717 per dieci anni e per l'intera Svizzera Centrale; DTF 39 II 247 per 10 anni e per una determinata parte della Svizzera Orientale; DTF 50 II 485 per 30 anni e per tutta la Svizzera) rispettivamente analoga a quella qui concordata (DTF 26 II 41 per 5 anni e per la Svizzera e la Germania; ICCTF 11 marzo 2003 4C.5/2003 per 5 anni e per un raggio di 50 chilometri).

7.2.2 Ad ogni buon conto, se anche, per ipotesi, si volesse considerare la clausola di divieto di concorrenza contraria all'art. 27 cpv. 2 CC, non vi è chi non veda come la sua riformulazione ad opera del Pretore, il quale ne ha in definitiva ridotto il campo di applicazione alla sola regione del Bellinzonese (ovvero al distretto di Bellinzona) e ad un periodo di poco più di 18 mesi, oltre ad essere rispettosa dell'art. 27 cpv. 2 CC, tenga senz'altro conto dell'ipotetica volontà delle parti, non solo quella dell'attrice, che del resto non ha contestato in questa sede il tenore della nuova clausola, ma anche quella del convenuto, ritenuto che i limiti del lecito entro cui il giudice avrebbe dovuto ricondurre la clausola eccessivamente lesiva -per altro accettata a suo tempo dalle parti nella sua formulazione originale, geograficamente e territorialmente più estesa- sarebbero stati di gran lunga più gravosi per lui di quelli stabiliti dal Pretore.

7.3 Del tutto infondata è la tesi del convenuto secondo cui la clausola di divieto di concorrenza sarebbe nel frattempo decaduta. Che lo scopo perseguito dalla clausola in questione fosse quello di garantire l'ammortamento e l'incremento dell'investimento finanziario e che lo stesso sarebbe stato raggiunto già al momento in cui egli aveva lasciato la società, il che avrebbe fatto implicitamente decadere la clausola, è una circostanza che è rimasta allo stadio di puro parlato. Allo stesso modo, nulla permette di ritenere che l'attrice abbia rinunciato tacitamente a prevalersi del divieto di concorrenza allorché, dal settembre 2001 all'aprile 2002, aveva permesso al convenuto di lavorare per lei con lo statuto di "collaboratore esterno", denominazione dietro cui, stante il chiaro rapporto di subordinazione, si celava in realtà un vero e proprio contratto di lavoro, il solo fatto che egli pagasse di tasca propria i contributi sociali non escludendo di per sé l'esistenza di quel contratto (Rehbinder , Berner

Kommentar, N. 45 ad art. 319 CO; DTF 95 II 626; II CCA 11 agosto 1994 inc. n. 110/94, 4 novembre 1998 inc. n. 12.98.208): non lavorando egli per altri, essa non aveva alcuna ragione per prevalersi di quella clausola, la cui violazione a quel momento non le stava causando alcun pregiudizio. 8. È invece a ragione che il convenuto censura il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto all'attrice fr. 4'070.- più interessi a titolo di risarcimento danni per la violazione della clausola di divieto di concorrenza da lui riformulata. A parte il fatto che l'importo in questione, relativo alle somme che il convenuto e _____ avevano fatturato tra il settembre 2002 ed il febbraio 2003 alla _____ (doc. 1), precedente cliente dell'attrice, neppure corrisponde alla perdita di guadagno subito da quest'ultima e dunque al suo danno, dovendosi in ogni caso dedurre i costi fissi (benzina, riparazioni, manutenzioni del veicolo, ammortamenti, ecc.), si osserva in effetti che tra lo stesso e la violazione del divieto di concorrenza non vi è in ogni caso un sufficiente nesso di causalità adeguata. Nella fattispecie, per poter essere risarcito, il danno doveva in effetti essere l'adeguata conseguenza del fatto che il convenuto, nella sua qualità di socio dell'attrice, aveva potuto prendere conoscenza dei suoi segreti professionali, tra cui andavano annoverati i suoi clienti (cfr. per analogia Rehbindler, Berner Kommentar, N. 4 ad art. 340b CO). Sennonché non risulta che la ditta _____ fosse già cliente dell'attrice al momento in cui il convenuto era socio dell'attrice. Essa lo è diventata solo a far tempo dal dicembre 2000 (cfr. doc. E1), ovvero nel periodo in cui il convenuto lavorava per l'attrice con lo statuto di "collaboratore esterno". Non avendo il convenuto sottoscritto una nuova clausola di divieto di concorrenza nell'ambito di quella nuova relazione contrattuale, che -come detto- ricade senz'altro nel campo d'applicazione del contratto di lavoro, l'attrice non può pertanto pretendere di renderlo responsabile del danno che le è stato causato per il fatto che egli si è in seguito accaparrato clienti, di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di quella sua nuova attività. Oltretutto neppure è stato provato con la necessaria certezza se la sottrazione del cliente _____ fosse effettivamente avvenuta ad opera del convenuto e non invece da parte del solo _____, tanto più che al termine della collaborazione con quest'ultimo il cliente in questione non si era più rivolto al convenuto (cfr. interrogatorio formale del convenuto). 9. Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che il giudizio pretorile dev'essere riformato nel senso che la domanda di risarcimento danni dev'essere respinta. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che, non potendosi a priori escludere il buon fondamento dell'appello al momento in cui è stato presentato, il convenuto può senz'altro essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 3 dicembre 2003 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14 novembre 2003 della Pretura del distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 2. È accertato che AP 1, _____, ha violato la clausola di divieto di concorrenza. La domanda di risarcimento del danno è respinta. 4. La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 100.-, anticipate dall'attrice, restano a suo carico in ragione di 3/4 e per la rimanenza sono a carico del convenuto e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato. L'attrice rifonderà al convenuto fr. 900.- a titolo di ripetibili. II. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito patrocinio RA 1. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 300.- sono a carico dell'appellante e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dello Stato in ragione di

2/3 e per la rimanenza a carico dell'appellata, cui l'appellante rifonderà fr. 200.- per ripetibili di appello. IV. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.